



Circolare n.16/2012

Treviso, 20 luglio 2012



Anno Internazionale delle Cooperative

Amministrazione del personale

LE NOVITA' DEL DECRETO "CRESCITA" PER I DATORI DI LAVORO

Nell'Informacoop n. 13 dell'11 luglio scorso sono state presentate alcune norme del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese". Tale decreto contiene alcune novità di interesse per i datori di lavoro privati, riconducibili alla possibilità di:

- beneficiare di un **credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato** di profili altamente qualificati;
- accedere a finanziamenti a tasso agevolato per **le imprese della cd. "green economy"** che presentino progetti di investimento che comportano **un incremento stabile dell'occupazione** mediante l'assunzione di giovani a tempo indeterminato.

Il Decreto Legge n. 83/2012 è entrato in vigore "il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" e, quindi, il 26 giugno 2012.

CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

Con la pubblicazione sul S.O. n. 129 alla G.U. 26.6.2012, n. 147 il DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita" ha previsto, tra l'altro, un credito d'imposta nella misura del 35% del costo aziendale, con un limite **massimo** di **€ 200.000** annui, in relazione alle **assunzioni a tempo indeterminato** di personale in possesso di:

- un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
- una **laurea magistrale** in discipline di **ambito tecnico o scientifico** (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);

impiegato nelle seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

- lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;
- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il

relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali redditi derivanti dall'utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame spetta a **qualsiasi impresa, a prescindere dalla forma giuridica**, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato.

Modalità di richiesta del credito d'imposta

Per poter fruire del credito d'imposta in esame è necessario presentare un'**apposita istanza**, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione.

Le spese sostenute devono risultare da una **certificazione**, da allegare al bilancio, rilasciata **da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale** (se presente). Per le imprese non soggette a revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione va rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei 3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa.

Le spese sostenute per la predisposizione della certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d'imposta nel limite di € 5.000.

Decadenza del beneficio

Si perde il diritto al credito d'imposta se:

- il **numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari** a quello indicato nel **bilancio** presentato nel **periodo d'imposta precedente** all'applicazione dell'agevolazione;
- i **posti di lavoro** creati **non sono conservati** per un periodo **minimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie imprese)**;
- sono **definitivamente accertate violazioni non formali**, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni **non inferiori a € 5.000** o violazioni alla **normativa sulla salute e sulla sicurezza** dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per **condotta antisindacale**.

OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA "GREEN ECONOMY" (Art. 57)

L'articolo 57 del DL introduce una norma volta a favorire l'assunzione di giovani, con età non superiore a 35 anni, nel settore della cd. *"green economy"*.

Nel particolare, è prevista la possibilità di accedere a **finanziamenti a tasso agevolato** per i **soggetti privati** che operano nei seguenti settori:

- protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione";
- ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing.

Il Ministero dell'Ambiente, con apposito decreto, può individuare ulteriori settori nei quali applicare l'incentivo in esame, ovvero può modificare i settori già individuati.

La concessione dei finanziamenti a tasso agevolato è prevista a favore delle imprese che operano nei suddetti settori,

- per **progetti di investimento**,
- che prevedano un'**occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato**,
- di **giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione**.

L'*"occupazione aggiuntiva"*, come previsto dal secondo comma dell'articolo in esame, è calcolata rispetto alla **media** totale degli **addetti** degli **ultimi 12 mesi**. In merito, si ritiene che il periodo di riferimento dei 12 mesi vada computato a ritroso dalla data di assunzione del lavoratore, per quanto non specificato dalla norma.

Inoltre, è previsto che qualora le **assunzioni** siano **superiori a 3 unità**, almeno **un terzo** dei posti debba essere riservato a **giovani laureati di età non superiore a 28 anni**.

Presentazione istanze e erogazione finanziamenti

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché di erogazione dei relativi finanziamenti, il comma 4 dell'articolo 57 precisa che le stesse sono disciplinate così come previsto dall'articolo 2, lett. s) del Decreto 25 novembre 2008, prevedendo inoltre una semplificazione e informatizzazione delle procedure di accesso al beneficio.

Durata e misura del finanziamento

I **finanziamenti agevolati**, concessi fino a concorrenza della disponibilità del *"Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra"*, di cui all'articolo 1, comma 1110 della Legge n. 296/2006, hanno **durata**:

- **non superiore a 72 mesi**, nella generalità dei casi;
- **non superiore a 120 mesi**, per soggetti quali:
 - le società ESCO (Energy Service Company);
 - gli affidatari di contratti di disponibilità (art. 44, DL n. 1/2012);
 - le s.r.l. semplificate costituite ex art. 2463 codice civile;

per le quali, inoltre, è prevista la riduzione del 50% del tasso di interesse previsto dal Decreto del MEF del 17 novembre 2009.

BREVI

LAVORATORI SOMMINISTRATI. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA.

Tutte le imprese contestualmente alla stipula di contratti di lavoro Interinale devono obbligatoriamente di inserire nel Libro Unico del Lavoro (LUL) aziendale i dati anagrafici completi del lavoratore interessato oltre che i dati riferiti alla ragione sociale dell'Agenzia di lavoro interinale coinvolta.

Inoltre il Ministero del Lavoro con nota nr. 12187 del 3/7/2012 **ha reso obbligatoria**, in quanto ora sanzionabile, una norma finora di fatto non applicata che obbliga le aziende utilizzatrici **di lavoratori somministrati a darne comunicazione alle rappresentanze sindacali interne** (R.S.U. o R.S.A.) **e, in mancanza, alle organizzazioni sindacali** di categoria territoriali aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (nella nostra provincia CGIL CISL e UIL).

L'Azienda utilizzatrice deve comunicare :

- a) **Prima della stipulazione** di ogni contratto di somministrazione il numero dei lavoratori ed i motivi della stipula del contratto (si veda la bozza qui sotto);
- b) **Ogni 12 mesi** (scadenza fissata il 31 gennaio di ogni anno) il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi, intendendo per tali quelli che sono stati di fatto sottoscritti, nell'anno

precedente nonché la loro durata e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Quest'ultima comunicazione può essere fatta anche per il tramite dell'Associazione datoriale.

Permangono ancora delle perplessità interpretative relativamente alle norme in oggetto ma invitiamo tutte le Cooperative ad adeguarsi a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro onde evitare possibili sanzioni.

bozza

(SU CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA)

Alle R.S.U. - R.S.A. AZIENDALI

C/

....., LI

Spett.le CGIL/

Via

31

Spett.le CISL/

Via

31

Spett.le UIL/

Via

31

Oggetto : Lavoratori somministrati

La presente per informare codeste spettabili rappresentanze sindacali che a decorrere dal la scrivente società cooperativa intende stipulare n. contratti di somministrazione per le seguenti motivazioni di carattere aziendale :

.....
Quanto sopra in ottemperanza alle norme vigenti.

Con saluti cordiali.

(L'Azienda)